

Il ricorrente è individualmente legittimato a partecipare a una corretta procedura legislativa, per via del suo status di membro del Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 2, dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 14, paragrafo 1, TUE, resi concreti mediante i diritti di partecipazione parlamentare del ricorrente di diritto derivato, in particolare in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, prima frase, dell'atto elettorale, dell'articolo 2, lettera f), dello statuto dei deputati nonché dell'articolo 177 e dell'articolo 218, paragrafo 1, del regolamento interno del Parlamento europeo. Adottando il regolamento delegato impugnato sul fondamento dell'articolo 290 TFUE invece di avviare la procedura legislativa ordinaria di fatto applicabile ai sensi dell'articolo 289 TFUE mediante una proposta corrispondente, la Commissione europea ha leso non soltanto l'esercizio della funzione legislativa da parte del Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, TUE, e degli articoli 289 e 294 TFUE, così come il principio dell'equilibrio istituzionale ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, prima frase, TUE, ma anche il diritto individuale del ricorrente di partecipare a una corretta procedura legislativa in maniera diretta e individuale. Un membro del Parlamento europeo può contestare in giudizio, con un ricorso di annullamento ai sensi dell'articolo 263, comma 4, TFUE, una violazione del sistema delle competenze, delle forme sostanziali o uno sviamento di potere da parte delle altre istituzioni dell'Unione, nei limiti in cui sia interessato il suo diritto di partecipazione a una corretta procedura legislativa, al fine di ottenere il coinvolgimento del Parlamento europeo.

La classificazione della produzione di energia tramite gas naturale di origine fossile e energia nucleare come attività economiche ecosostenibili ai sensi del regolamento sulla tassonomia (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 costituisce, indipendentemente dal punto di vista politico, un elemento essenziale — in quanto elemento altamente politico nell'ambito dell'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili — il quale ai sensi l'articolo 290, paragrafo 1, comma 2, TFUE è riservato ad un atto legislativo ai sensi dell'articolo 289 TFUE. Adottando il regolamento delegato impugnato — a prescindere dalla sua legalità sostanziale — la Commissione ha ecceduto i limiti della sua competenza in violazione del principio dell'equilibrio istituzionale ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, prima frase, TUE. Allo stesso tempo ciò costituisce una violazione del potere legislativo del Parlamento europeo e del diritto democratico-parlamentare del ricorrente a partecipare a una corretta procedura legislativa.

Ricorso proposto il 10 ottobre 2022 — ZR/EUIPO

(Causa T-634/22)

(2023/C 24/61)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZR (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Champetier, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina dell'EUIPO del 14 dicembre 2021 e notificata nella medesima data, che informa la ricorrente del pagamento in suo favore di un importo di EUR 5 000 al fine di dare attuazione alla sentenza del Tribunale del 13 gennaio 2021 nella causa T-610/18, ZR/EUIPO;
- annullare, per quanto necessario, la decisione del presidente del consiglio di amministrazione dell'EUIPO, del 28 giugno 2022, notificata nella medesima data, recante rigetto del reclamo proposto ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell'Unione contro la decisione del 14 dicembre 2021;
- concedere un risarcimento dei danni materiali e morali da essa subiti; e
- disporre il rimborso di tutte le spese sostenute nell'ambito del presente procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell'articolo 266 TFUE e del principio della parità di trattamento, come sancito all'articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nei confronti della ricorrente rispetto ad altri candidati che hanno partecipato alla procedura di selezione.

Non si può considerare che l'importo di EUR 5 000 abbia messo la ricorrente nella stessa situazione degli altri candidati che, come conseguenza della violazione di tale principio, sono stati inseriti nell'elenco di riserva o hanno ottenuto un risarcimento più vantaggioso.

2. Secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del diritto di difesa/diritto di giudicare, come sanciti all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e dei principi di buona amministrazione, del dovere di diligenza e dell'obbligo di motivazione, come sanciti all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Per quanto riguarda la violazione del diritto di difesa/diritto di giudicare, l'unico motivo del rifiuto, da parte del convenuto, di prendere in considerazione la possibilità di un trasferimento si fonda sul fatto che la ricorrente ha esercitato il suo diritto di ricorso. Il semplice fatto che la ricorrente abbia presentato ricorso non può essere addotto come una valida giustificazione affinché l'amministrazione possa negare una corretta esecuzione della sentenza nella causa T-610/18, ZR/EUIPO.

Quanto alla violazione dei principi di buona amministrazione, del dovere di diligenza e dell'obbligo di motivazione:

- in primo luogo, il convenuto non ha preso in considerazione l'insieme degli elementi atti a determinare la sua decisione in quanto sono state respinte possibilità giuridicamente accettabili ed è stata ignorata una soluzione alternativa;
- in secondo luogo, gli scambi con il convenuto basati su un'unica soluzione prevista dall'amministrazione possono difficilmente considerarsi un dialogo esaustivo finalizzato a trovare una giusta soluzione.

Ricorso proposto l'8 novembre 2022 — van der Linde / GEPD

(Causa T-678/22)

(2023/C 24/62)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Frank van der Linde (Paesi Bassi) (rappresentante: C. Forget, lawyer)

Convenuto: Garante europeo della protezione dei dati

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- confermare la decisione impugnata ⁽¹⁾ nella parte in cui il GEPD ingiunge all'Europol di consentire al ricorrente l'accesso a tutti i dati che lo riguardano ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento 2022/991 ⁽²⁾;
- per il resto, annullare la decisione del GEPD nella parte in cui non offre al ricorrente garanzie sufficienti in quanto non prevede alcun termine per la sua esecuzione, non prevede alcuna penalità e non prevede alcuna sanzione sufficiente nei confronti di Europol, privando di fatto il ricorrente del diritto di accesso e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi degli articoli 8 e 47 della Carta;
- in subordine, riconoscere al ricorrente un importo provvisorio di 1 euro a titolo dei danni morali;
- in ogni caso, condannare il GEPD al pagamento delle spese nella misura indicata dal ricorrente.